

Sanzioni...

Nel caso di interventi edilizi eseguiti in assenza ovvero in difformità dalla *S.C.I.A.* presentata. La disciplina applicabile al riguardo è quella dettata per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla *D.I.A.* dall'art. 37 T.U. D.P.R. 380/2001:

- ▶ - la realizzazione di interventi edilizi rientranti nell'ambito di applicazione della *S.C.I.A.* in assenza della o in difformità dalla *S.C.I.A.* comporterà la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a €. 516,00;
- ▶ - quando le opere realizzate in assenza di *S.C.I.A.* consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, potrà ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irrognerà una sanzione pecuniaria da €. 516,00 ad €. 10.329,00;

Il decreto sviluppo modifica l'art. 34 del T.U. sugli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

- ▶ 1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
- ▶ 2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.

(comma introdotto dall'articolo 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 del 2011)